



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-001418J-2014

PU-GDAP-1e00-45/01/2014-0014180-2014



Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e p.c.

All'Ufficio dell'Organizzazione
e delle Relazioni del C.D.

Oggetto: Canoni di concessione degli alloggi collettivi di servizio ai sensi del D.P.R. n.314/2006.

In riscontro alle diverse note di codeste OO.SS. relative all'oggetto, si partecipa che con P.C.D. del 18 dicembre u.s. è stato emanato apposito atto di indirizzo in ordine alla materia delle unità abitative, comunque denominate, rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria.

Detto P.C.D. opera una distinzione tra "camere di pernottamento delle caserme agenti" (esentate dall'obbligo di versamento di canoni) ed "alloggi ad uso collettivo ex art.12, comma 3, D.P.R. n. 314/2006 (con canone di concessione a carico degli occupanti, in caso di fruizione a titolo oneroso). La Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi è preposta all'individuazione della II tipologia degli alloggi.

IL VICE CAPOVICARIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

E-Mail segreteria generale.dap@giustizia.it

Prot. n.

Roma, 20-12-2013



GDAP - 0438650 - 2013

FU-GDAP-1000-23/12/2013-0438650-2013

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

ROMA

Ai Sigg. Provveditori regionali

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione dell'A.P.

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Sigg. Vice Capi

Ai Sigg. Direttori generali

Ai Sigg. Direttori di Uffici di Staff

SEDE

Oggetto: Alloggi demaniali. Canoni di concessione degli alloggi collettivi di servizio assegnati ai sensi del D.P.R. n. 314/2006.

§. 1. Con nota prot. n. 53365 Pers. del 9 c.m., il Sig. Provveditore regionale della Lombardia ha posto la questione della riscossione delle quote dovute per l'occupazione degli alloggi collettivi di servizio (in relazione alla sospensione del P.D.G. 18 giugno 2013 nella parte inerente allo specifico profilo).

§. 2. Trattandosi di una problematica di carattere generale, si informa che con allegato P.C.D. del 18 c.m. è stata disposta la revoca della dipartimentale prot. n. 287510 del 21.08.13 a firma del Sig. Vice Capo Vicario del Dipartimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
E-Mail segreteria generale.dap@giustizia.it

§. 3. Il richiamato P.C.D., emanato a seguito di una direttiva del Sig. Ministro della Giustizia, opera una distinzione fra "*camere di pernottamento delle caserme agenti*" (esentate da un obbligo di versamento di canoni) ed "*alloggi ad uso collettivo ex art. 12, comma 3, D.P.R. n. 314/2006*" (con canone di concessione a carico degli occupanti, in caso di fruizione a titolo oneroso). Sarà cura della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi procedere alla individuazione della seconda tipologia di alloggio in attuazione del punto 3 del P.C.D. 18.12.2013 nei termini ivi previsti.

§. 4. Pertanto, ogni articolazione preposta alla gestione di alloggi, potenzialmente qualificabili come "*alloggi ad uso collettivo ex art. 12, comma 3, D.P.R. n. 314/2006*", rimarrà in attesa di ricevere opportune indicazioni sui tempi e modi di attivazione delle procedure di riscossione dei canoni *de quibus*.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

G. Tamburino



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO l'art. 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO l'art. 5, commi 3 e 5, lett. c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante *"Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria"* (da qui: Regolamento);
- VISTA la direttiva del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, adottata ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- RITENUTO necessario impartire un atto di indirizzo nella materia delle unità abitative, comunque denominate, rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria al fine di:
- assicurare la correttezza del provvedimento di assegnazione di dette unità, nonché, in quanto possibile, la trasparenza dello stesso;
 - garantire gli interessi funzionali ed economici della Pubblica Amministrazione;
 - tutelare il patrimonio immobiliare del Dipartimento e assicurarne il più razionale impiego,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

EMANA

il seguente atto di indirizzo:

1. E' revocato dalla data odierna il provvedimento 21 agosto 2013 con il quale il Vice Capo Vicario del Dipartimento ha sospeso il provvedimento 18 giugno 2013 del Direttore generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi (da qui: Direttore generale).
2. Gli alloggi collettivi di servizio di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento **non** comprendono le *"camere di pernottamento delle caserme agenti"*, anche se dotate di bagno, contigue rispetto agli istituti penitenziari, per le quali -trattandosi di strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi- non è pertanto richiesta nessuna corresponsione di canone.
 - 2.1 Dette camere non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo.
3. Le unità abitative definite dal comma 3 dell'art. 12 Regolamento, **in quanto dotate di bagno**, sono identificate negli alloggi collettivi di servizio diversi da quelli di cui al punto 2, mediante atto di individuazione ad opera del Direttore generale entro 30 giorni dalla data odierna, salvo proroga, in caso di assoluta impossibilità, di non più di ulteriori 30 giorni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- 3.1 Tutte le articolazioni centrali e territoriali competenti forniranno al predetto Direttore generale prioritaria ed immediata collaborazione al fine del rispetto del termine di cui al punto 3.
4. Per gli alloggi di cui al punto 3 verrà determinata, nello stesso termine, la quota forfettaria giornaliera relativa ai servizi inerenti al loro normale utilizzo, quota che non potrà superare gli euro 100 mensili, fatte salve le rivalutazioni di cui al punto 6.2.
- 4.1 La quota di cui al punto 4 verrà determinata, oltre che sulla base dei consumi inerenti all'utilizzo dell'alloggio, delle sue condizioni di conservazione, della ubicazione e dei collegamenti pubblici o privati per raggiungerlo, dello stato dell'immobile dove è collocato, delle condizioni dei servizi e di ogni altro elemento che, specificato nell'atto di determinazione del canone, rilevi oggettivamente ai fini della quantificazione.
5. Il canone degli alloggi di cui al comma 1 dell'art. 12 Regolamento, quando dovuto, può essere corrisposto in ragione giornaliera soltanto nel caso in cui il beneficiario lasci l'unità abitativa libera, anche da cose, dopo l'uso giornaliero. In ogni altro caso è dovuto il canone in ragione di settimana, di quindicina o di mese.
- 5.1 Non sono ammesse autocertificazioni quale prova dell'uso soltanto giornaliero.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

6. I costi dei servizi (acqua, riscaldamento, gas, energia elettrica) sono determinati a contatore, che il beneficiario ha facoltà di installare a proprie spese, se inesistente.
Ove non sia possibile ricavarli da contatore vanno determinati forfettariamente tenuto conto dei costi accertati per unità similari.
- 6.1 La determinazione dei costi è effettuata dal Gestore responsabile dell'alloggio, che la trasmette al Direttore generale per il controllo di congruità, segnalando altresì allo stesso, in corso di utilizzo, qualunque anomalia di cui abbia notizia.
- 6.2 Il Gestore responsabile provvede annualmente alla rivalutazione dei costi, come determinati nel punto 6.1., qualora intervengano variazioni tariffarie applicabili.
- 6.3 Circa la quota riferibile al servizio pulizia, il beneficiario può provvedere in autonomia liberandosi della quota corrispondente al proprio alloggio temporaneo ovvero proponendo al Gestore responsabile una cadenza adeguata alle modalità ed ai periodi di utilizzo del medesimo.
- 6.4 Circa il mobilio, la quota non potrà eccedere il costo di un mobilio di media qualità, salvo che si tratti di beni specificatamente richiesti e debitamente autorizzati dal competente Direttore generale.

7. I canoni come determinati, tenuto conto del provvedimento 18 giugno 2013 del Direttore generale, integrato secondo le indicazioni del punto 6, vanno comunicati ai beneficiari entro 15 giorni dalla data odierna. Nello stesso termine, in deroga a quanto previsto dal citato P.D.G., il suddetto Direttore generale provvederà a quantificare i canoni arretrati, a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio, predisponendo lettere raccomandate A.R. da inviare ai beneficiari succedutisi.
- 7.1 Analogo calcolo va effettuato per le somme eventualmente dovute a titolo di costi per i servizi dei beneficiari di alloggi gratuiti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

8. Il Direttore generale raccoglierà i verbali di consegna relativi agli alloggi di cui ai punti 3 e 5 e, ove tali verbali non siano stati compilati, provvederà a richiederli "ora per allora" entro 15 giorni da oggi.
9. Entro 30 giorni dalla data odierna il Direttore generale effettuerà una ricognizione completa di tutti gli alloggi di servizio comunque esistenti presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria, suddividendoli, in base all'attuale destinazione, nelle seguenti categorie:
 - a) alloggi di servizio singoli, distinti, a loro volta, in:
 - alloggi assegnati in concessione gratuita a domanda del personale (art. 4 del Regolamento);
 - alloggi assegnati in concessione gratuita a domanda del personale nelle sedi riconosciute disagiate (art. 5 del Regolamento),
 - alloggi assegnati in concessione onerosa (canone mensile di occupazione) a domanda del personale (art. 6 e 10 del Regolamento);
 - unità abitative ad uso temporaneo assegnate in concessione onerosa (canone giornaliero di utilizzo) a domanda del personale (art. 12, comma 1, del Regolamento e punto 5. che precede);
 - b) alloggi collettivi (art. 12, comma 3, del Regolamento e punto 3. che precede);
 - c) stanze nelle caserme (punto 2. che precede);
 - d) eventuali altri alloggi non rientranti nelle categorie precedenti.
- 9.1 Verranno altresì effettuati due distinti elenchi per:
 - A – alloggi occupati
 - B – alloggi non occupatiognuno dei quali conterrà la indicazione della categoria di cui al punto 9.
- 9.2. Per ognuno degli alloggi occupati verranno indicati, unitamente alla esatta ubicazione e alla superficie:
 - I- generalità, qualifica professionale e sede di servizio del beneficiario;
 - II - data di inizio dell'utilizzo;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- III - titolo giustificativo della concessione;
 - IV - gratuità od onerosità della concessione;
 - V - canone corrisposto, se trattasi di concessione a titolo oneroso;
 - VI - data di termine della concessione, ove prevista;
 - VII - singola articolazione dell'Amministrazione centrale o periferica a cui è demandata la gestione dell'alloggio, ivi compresa la riscossione dei canoni nel caso di concessione onerosa.
- 9.3. A cura della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, per ognuna delle categorie di alloggi menzionate nel punto n. 9, lettere a)-d), sarà redatta una Tabella riassuntiva dei Gestori responsabili, riferita all'Amministrazione centrale e periferica. La Tabella sarà aggiornata con cadenza annuale.
- 9.4. Per ognuno degli alloggi non occupati verrà indicato, unitamente alla esatta ubicazione e alla superficie, il teorico canone relativo (ove l'alloggio fosse concesso, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Regolamento).
- 9.5. Trattandosi di ricognizioni che tendono a ripetersi con frequenza, è opportuno, ai fini della più rapida acquisizione dei dati in argomento ed allo scopo di snellire le procedure di relativa acquisizione, che il Direttore generale, di concerto con l'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato di questo Dipartimento, proponga l'elaborazione e la realizzazione di uno specifico applicativo con onere di continuo aggiornamento da parte dei Gestori responsabili presso le articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria, sotto la supervisione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. La proposta dovrà essere formulata entro 60 giorni dalla data odierna.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

10. L'assegnazione di tutte le unità abitative ad uso temporaneo di cui all'art. 12 del Regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) conoscibilità delle disponibilità degli alloggi, fatte salve le esigenze di sicurezza;
 - b) necessità operative dell'Amministrazione correlate all'incarico del beneficiario, con una specifica motivazione in ordine all'effettiva temporaneità delle esigenze giustificatrici della concessione dell'alloggio;
 - c) possibilità di equiparazione di non appartenenti all'Amministrazione in forza di un criterio funzionale;
 - d) possibilità di assegnazione a non appartenenti alla Amministrazione soltanto dopo il soddisfacimento delle esigenze sub b);
 - e) fase istruttoria atta a garantire la imparzialità e la trasparenza della decisione;
 - f) possibilità di prevedere criteri di assegnazione specifici per le diverse categorie di alloggi.
- 10.1. con particolare riguardo, alle unità abitative *de quibus* ubicate nel Comune di Roma, saranno previsti:
- a) dopo l'esaurimento della fase di cui al punto 10, *sub e*), l'emanazione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio temporaneo a firma del Direttore generale, precisandosi che, in caso di assegnazione a personale delle strutture centrali del Dipartimento, dovranno essere specificamente indicate, nella motivazione della concessione, le esigenze di servizio a fondamento della scelta effettuata;
 - b) la previsione di una fase integrativa dell'efficacia del P.D.G., con esercizio, nell'ambito delle funzioni di controllo preventivo esteso al merito del Capo del Dipartimento ai sensi della normativa citata in premessa, del potere di approvazione del provvedimento in forma espressa;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

10.2. Con particolare riguardo, alle unità abitative ad uso temporaneo ubicate fuori dal Comune di Roma, saranno previsti:

- a) dopo l'esaurimento della fase di cui al punto 10, sub e), l'emanazione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio temporaneo a firma del Direttore di istituto penitenziario o Scuola di formazione ove l'immobile è ubicato;
- b) la previsione di una fase integrativa dell'efficacia del provvedimento di cui al punto precedente, con esercizio del potere di approvazione del provvedimento in forma espressa da parte del competente Provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle funzioni di controllo preventivo esteso al merito che l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 444/1992 conferisce a tale Autorità;
- c) la previsione di una comunicazione semestrale indirizzata all'Ufficio del Capo del Dipartimento ed alla Direzione generale, da parte dei Provveditorati regionali, contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui alla lettere a) e b) del presente punto 10.2.

11. Nell'ambito di complessi logistici costituiti da più alloggi atti a soddisfare la concessione gratuita od onerosa per motivi di sicurezza di cui agli artt. 4 e 12 del Regolamento, è possibile prevedere un'aliquota minima di "alloggi di servizio" destinabili a tale impiego, allo scopo di disporre, ove necessari, di strutture mirate ad un utilizzo meritevole di particolare e prioritaria attenzione.

11.1. Nei predetti casi di concessione di alloggio temporaneo di servizio per motivi di sicurezza dell'occupante, peraltro caratterizzati da scarso margine di discrezionalità in sede istruttoria, sarà cura del Direttore generale o delle articolazioni periferiche di cui al punto 10.2, lettera a) provvedere con la massima urgenza e segnalare tale circostanza, rispettivamente, al Capo del Dipartimento o al Provveditore regionale per la successiva approvazione del provvedimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

12. I criteri di cui ai punti 10. e 11. che precedono sono elaborati dal Direttore generale entro 30 giorni da oggi e sottoposti al Capo del Dipartimento per l'approvazione.

Roma 18 dicembre 2013 -

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

G. Tamburino